

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

OSSERVAZIONI DEFINITIVE
CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Sommario

Presentazione del Documento	2
L'Associazione.....	2
Chi siamo	2
I nostri numeri	2
Obiettivo del presente documento	2
Il primo contributo	2
Osservazioni.....	4
Inquadramento.....	4
La proposta	4
Cosa contiene la proposta di Decreto Legislativo	4
La riforma: il contesto e i problemi da affrontare	4
I temi sui cui è intervenuto il MITE mediante il d:lgs. N. 116/2020	5
I rilievi	6
Osservazione n. 1: natura programmatica e non vincolante della Gerarchia dei rifiuti	6
Osservazione n. 2: costituzione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore.....	9
Osservazione n. 3: norme sui rifiuti organici	11

Presentazione del Documento

L'Associazione

Chi siamo

Confindustria Cisambiente è l'associazione del settore Ambiente ed Ecologia (che interessa e comprende anche il variegato mondo dei sottoprodotti e dell'energia rinnovabile proveniente da rifiuto e delle bonifiche) che è stata costituita nel 2016 all'interno di Confindustria. La costola verde degli industriali italiani oggi può vantare, giunta al settimo anno di vita.

I nostri numeri

I nostri, sono numeri di tutto rispetto:

- 60 mila dipendenti;
- 1126 iscritti;
- un fatturato complessivo di oltre 35 miliardi di euro.

e siamo in continua crescita.

Obiettivo del presente documento

Obiettivo del presente documento è quello di:

- individuare le principali linee di riforma proposte presso il Consiglio dei Ministri mediante il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE);
- riportare all'attenzione della Commissione, le osservazioni sugli indirizzi da questo dettati a riguardo degli aspetti principali da modificare ed integrare, in tema di legislazione ambientale ed in particolare sulla disciplina relativa ai rifiuti.

Il primo contributo

In particolare, nell'ambito dell'audizione, l'obiettivo è quello di presentare alcune delle osservazioni effettuate da Confindustria Cisambiente sulla proposta, con riferimento a:

- 1) natura programmatica e non vincolante della Gerarchia dei rifiuti
 - i. L'indicazione sulla gerarchia deve essere di natura programmatica e non vincolante
 - ii. Le fasi contemplate nella gerarchia devono essere tenute distinte dall'attività di riuso, ed in particolare questa dall'attività di preparazione per il riutilizzo: occorre un coordinamento tra queste
 - iii. Andrebbe incentivata, nell'ambito del recupero di altro tipo, la produzione di vettori energetici da rifiuti
- 2) costituzione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto
 - i. Corretto escludere l'istanza di parte
- 3) norme sui rifiuti organici, richiesta di corretta separazione

- i. Riteniamo necessario, ai fini di validare il comportamento virtuoso dell'utenza, quello di ridurre la tariffa anche in base ad una corretta separazione, tale da ridurre l'effetto trascinamento a valle, in fase di recupero.

Osservazioni

Inquadramento

La proposta

Sul finire di settembre 2022, è stato approvato lo schema di decreto legislativo, per la riforma della Parte IV sulla gestione dei rifiuti. L'intervento avviene sul D. Lgs. n. 116/2020 che ha consentito di recepire la direttiva n. 851/2018 che è intervenuta, a sua volta, sulla attuale Direttiva Quadro (la n. 98 del 2008). Il Consiglio dei Ministri interviene in base alla L. n. 234/2021 (art. 31, c. 5), e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea (L. n. 117/2019) (il MITE costituisce l'amministrazione competente, mentre il riferimento viene costituito dall'Ufficio legislativo).

Cosa contiene la proposta di Decreto Legislativo

Una serie di modifiche alla Parte IV del TUA. Tali modifiche:

- a) sono finalizzate a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il TUA;
- b) sono dovute anche alla necessità di raggiungere obiettivi di sostenibilità;
- c) si esplicano in: 1) migliore definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni; 2) eliminazione di norme superflue; 3) specificazione dell'oggetto e del contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate)

La riforma: il contesto e i problemi da affrontare

In via primaria, la riforma, qui in analisi, è stata generata dagli interventi comunitari qui riepilogati.

- a) Revisione Direttiva quadro sui rifiuti
 - Contenuta nella nuova direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha, infatti, imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al d.lgs. n. 152/2006.
- b) Revisione direttiva sugli imballaggi e relativi rifiuti
 - Contenuta nella nuova direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare

In detta prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del TUA. In particolare, mediante il D.Lgs. n. 116/2020 sono stati rivisti i seguenti temi.

I temi sui cui è intervenuto il MITE mediante il d:lgs. N. 116/2020

Diversi sono i temi affrontati con la riforma

- a) le azioni di prevenzione
- b) la programmazione nazionale
- c) la gestione dei rifiuti organici
- d) rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore
- e) la tracciabilità
- f) i sistemi consortili

I rilievi

Osservazione n. 1: natura programmatica e non vincolante della Gerarchia dei rifiuti

Premessa

- Un chiarimento interessa la portata dell'art. 179 del TUA (c.d. "Testo Unico Ambientale", TUA, ovvero il D. Lgs. n. 152/2006), riferito alla c.d. "gerarchia dei rifiuti", ed in particolare del comma 3, modificato con il D. Lgs. n. 116/2020 (ovvero uno dei Decreti di recepimento del c.d. "Circular Economy Package");
- ora viene previsto lo scostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti "qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione";
- le amministrazioni e gli enti preposti devono seguire l'ordine gerarchico previsto, potendo discostarsene soltanto dopo aver effettuato una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

1.1. L'indicazione sulla gerarchia deve essere di natura programmatica e non vincolante

Premessa

La norma appare di natura vincolante e non programmatica; si ritiene necessario che, anche sulla scorta di consolidati orientamenti, che continui a rivestire ancora natura programmatica.

Motivazione

L'attuale gerarchia dei rifiuti prevede un preciso ordine delle attività che ogni singolo soggetto che cura le attività di gestione, deve attuare. Ci si pone le seguenti questioni:

- a) La gerarchia costituisce un vincolo, oppure un'indicazione di natura programmatica?
- b) Deve essere obbligatoriamente applicata dai soggetti destinatari, oppure rappresenta una semplice indicazione sulla base della quale agire?

In tal senso, si pone un problema per il ciclo integrato laddove fosse vincolante, ovvero applicata pedissequamente dall'autorità competente in sede di pianificazione, non costituendo un vincolo per i singoli operatori, una "deroga" da parte dell'Autorità competente sulla base di giustificati motivi, da rilasciare nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di destinazione dei rifiuti, questo può comportare la realizzazione di un procedimento oneroso e gravoso se applicato ad ogni singolo flusso di rifiuto e potenzialmente foriero di applicazione disomogenea sul territorio nazionale.

Integrazioni

Appare, secondo le intenzioni del Legislatore comunitario come un indicazione di natura programmatica (anche a giudicare dagli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato): laddove fosse vincolante, ovvero legittimamente applicata dall'autorità competente in sede di pianificazione, non costituendo un vincolo per i singoli operatori, una "deroga" da parte dell'Autorità competente sulla base di giustificati motivi, da rilasciare nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di destinazione dei rifiuti, questo può comportare la realizzazione di un procedimento oneroso e gravoso se applicato ad ogni singolo flusso di rifiuto e potenzialmente foriero di applicazione disomogenea sul territorio nazionale. Sarebbe opportuno che

la natura della gerarchia, programmatica, venga confermata, e, a tal fine, espungere la modifica in esame o riformulando la disposizione.

Il nostro auspicio è quello per cui la gerarchia debba privilegiare, una volta realizzata la produzione del rifiuto, dapprima il recupero come materia, e solo successivamente quello di altro tipo. In tal senso, l'unico vincolo che si potrebbe applicare, a nostro avviso, è proprio questo: recupero dopo prevenzione e preparazione per il riutilizzo, e antecedente dello smaltimento.

Altro aspetto critico è che la norma non chiarisce con quale tipo di procedimento amministrativo l'Autorità competente potrà derogare alla gerarchia di cui al comma 1, soprattutto nell'ambito di filiere già esistenti e consolidate.

1.2. Le fasi contemplate nella gerarchia devono essere tenute distinte dall'attività di riuso, ed in particolare questa dall'attività di preparazione per il riutilizzo: occorre un coordinamento tra queste

Premessa

Quando parliamo di riciclo, parliamo di recupero di una sostanza od oggetto, che, rispondendo ai requisiti della definizione di rifiuti (di cui all'art. 183, c.1 del TUA), g

Quando parliamo di riuso, invece, ci riferiamo alla possibilità di riutilizzare oggetti che non sono ancora diventati scarti o rifiuti: riutilizzando qualcosa abbiamo la possibilità di non far terminare il ciclo della sua vita e, allo stesso tempo, evitare che finisca in discarica. Anche in questo caso la finalità dell'oggetto di partenza può rimanere la stessa o cambiare ed evolvere in qualcosa di completamente diverso: nella seconda ipotesi possiamo parlare, ad esempio, di riciclo/riuso creativo.

Motivazione

Riteniamo che occorra una distinzione in termini, nell'ambito della gerarchia, di riuso e preparazione per il riutilizzo, in quanto è opportuno, quando si parla di questa attività, tenere distinto il caso di un prodotto o componente di prodotto che sta per diventare rifiuto (che può essere sottoposto alle operazioni di controllo, riparazione, pulizia, smontaggio (o tutte queste operazioni assieme), con la finalità di reimmettere il medesimo, una volta preparato, all'interno del circuito economico), da una in cui il prodotto, o componente di prodotto, tal quale viene a tal fine reinserito.

Ciò anche per facilitare la priorità nelle attività di gestione anche alla luce della recente introduzione, proprio con il Decreto Legislativo n. 116, di creare, all'interno dei Centri di Raccolta, che vengono gestiti dalle nostre imprese di centri "per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo" (art. 183, c.1, lett. mm)), dove possono essere anche individuate:

- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- appositi spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Integrazioni

Si segnala che nel passato erano previste emanazioni di DM appositamente dedicati, che, tuttavia, non sono stati rilasciati. Al loro posto sono state rilasciate LG dalle Regioni (recanti indicazioni su caratteristiche e dotazioni tecniche del centro del riuso, ed on particolare ubicazione, dotazioni strutturali, attrezzature, dotazioni di servizio; tipologia dei beni usati; flusso degli stessi all'interno del centro di riuso e modalità di gestione di tali centri)

In merito ad essa si prevede, per l'ottimizzazione del riuso dei beni, la necessità di un coordinamento con le attività dei Centri di Raccolta dei rifiuti; in particolare, dopo la valutazione del bene consegnato dal conferitore, è possibile che l'operatore non lo consideri idoneo al riuso e, di conseguenza, ritenga necessario destinarlo al centro di raccolta dei rifiuti (vengono quindi integrati centro di riuso e centri di raccolta consente, per sfruttare al massimo la possibilità di riutilizzo dei beni).

1.3. Andrebbe incentivata, nell'ambito del recupero di altro tipo, la produzione di vettori energetici da rifiuti

Premessa

Come Associazione, intendiamo attuare la valorizzazione energetica dei rifiuti, ed in particolare promuovere la realizzazione, su ampia scala dei vettori maggiormente significativi e maturi sotto il profilo delle tecnologie impiegate per realizzarli, ottenuti a seguito di processamento della matrice organica, con riferimento a biometano da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), biogas da discariche controllate (smaltimento), idrogeno verde (recupero), ed anche del Combustibile Solido Secondario Combustibile (CSS-C), sempre ottenuto dalle raccolte differenziate, in questo caso dei polimeri plastici, opportunamente depurati delle parti inquinanti.

Motivazione

In tal senso, fare maggiore chiarezza su punto, e chiarire, nell'ambito del recupero di altro tipo, che realizzazione di tali vettori viene prima di forme di termovalorizzazione del rifiuto, viene giustificata ed indotta dalla necessità del nostro sistema economico di far fronte alle carenze di materie prime.

L'Italia lo è particolarmente per quelle energetiche; da qui la necessità di creare un modello di economia circolare basato sulla sostituzione dei carburanti originati da fonti fossili, con carburanti verdi. La loro assenza da un lato, e l'impegno del nostro settore industriale a realizzare sistemi di recupero dei rifiuti dall'altro, per quanto ci riguarda, trasforma tale esigenza in un'opportunità da non perdere.

Si rendono assolutamente necessarie:

- una rapida sostituzione delle fonti rinnovabili con quelle fossili, ed incremento del loro utilizzo;
- un incremento delle fonti di energia atte alla produzione di energia elettrica;
- un incremento della quota dei vettori energetici ottenuti attraverso i rifiuti.

Osservazione n. 2: costituzione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto

2.1. Non è corretto escludere l'istanza di parte

Osservazione

In merito alla costituzione dei sistemi per l'assolvimento del principio di responsabilità estesa del produttore del Prodotto, con la proposta di riforma, all'art.1, c.1., contrariamente al primo insieme di osservazioni trasferito, si intende ora proporre che venga conservata la possibilità di costituire sistemi di responsabilità estesa del produttore del prodotto su istanza di parte per consentire la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori.

Dopo attenta riflessione, i nostri Associati hanno ravvisato le difficoltà sottostanti alla costituzione su istanza di parte, ed in particolare, laddove si reca:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole “, anche su istanza di parte,” sono soppresse e dopo le parole “responsabilità estesa del produttore” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto”;

Si propone di non sopprimere le parole “anche su istanza di parte,”, e di aggiungere, dopo tale perifrasi “purché soddisfino i criteri di cui all'art. 178-ter”.

Pertanto, si suggerisce di modificare il c.1, dell'art. 178-bis, primo periodo, come di seguito:

1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, purché soddisfino i criteri di cui all'art. 178-ter, regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto.

Motivazione

Se è pure vero che:

- esso rispecchia i principi di equità sociale
- laddove ciò avvenisse, si manifesterebbe una responsabilità finanziaria sui consumatori, anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione;

- Ciò comporterebbe la possibilità di evitare la ricaduta della responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione (il MASE cita il caso dei prodotti alimentari).

Allo stesso tempo, qualora venisse negata la possibilità che la proposta di costituzione del sistema provenisse dal mondo dell'imprenditoria privata, impedirebbe a tutti i settori produttivi che abbiano un progetto industriale realizzabile di poter richiedere l'iter di approvazione del rispettivo schema di EPR in un'ottica di piena attuazione dell'economia circolare.

Costituiscono casi lampanti, in tal senso:

- la regolamentazione end of waste avente ad oggetto i rifiuti tessili;
- la regolamentazione end of waste avente ad oggetto i materassi.

La cui regolamentazione è stata richiesta su istanza di parte, e non sulla base di un'attività amministrative del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e che, ad oggi, non sono ancora entrati in vigore. In particolare, il richiamo all'art. 178-ter ai criteri che, tali sistemi, devono possedere, rappresenta una garanzia che la responsabilità finanziaria sui consumatori si manifesterebbe a ragion veduta, e non anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione.

Osservazione n. 3: norme sui rifiuti organici

3.1. Riteniamo necessario, ai fini di validare il comportamento virtuoso dell'utenza, quello di ridurre la tariffa anche in base ad una corretta separazione, tale da ridurre l'effetto trascinarsi a valle, in fase di recupero.

Premessa

La nostra Associazione promuove la valorizzazione dei rifiuti organici. Dalla qualità delle raccolte dipende la possibilità come sopra accennato, di realizzare vettori energetici quali biometano e idrogeno.

Ma anche ammendante organico. A tal fine occorre, da parte dell'utenza, a monte, il corretto comportamento, ovvero la corretta separazione dalle frazioni omogenee, anche in funzione dell'ottenimento delle riduzioni tariffarie previste dalla proposta.

Osservazione

All'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani."

Si propone, in merito alla precedente proposta, la seguente modificazione ed integrazione:

4. All'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime e raccolti mediante idonei strumenti di raccolta, compostabili e in grado di non interferire con il processo, secondo comportamenti atti ad evitare la presenza di frazioni non omogenee, ed in coerenza con i criteri ambientali minimi relativi al servizio di igiene urbana, laddove richiedano il raggiungimento di taluni obiettivi di qualità riguardanti l'attività di raccolta, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani."

Motivazione

A tal proposito, si evidenzia il seguente fenomeno.

La conseguenza di un errato conferimento della componente dei rifiuti non compostabile all'interno dei contenitori dedicati, al contrario, al conferimento dei rifiuti compostabili, può generare un inquinamento interfiliere, tale da generare l'ottenimento di un prodotto finale che non è rispondente ai requisiti richiesti, e, in ogni caso,

In sede di realizzazione dei "nuovi" CAM igiene urbana (che entreranno in vigore la prossima settimana), abbiamo richiesto una riduzione dell'inquinamento interfiliere: in altri termini, ha richiesto che i criteri ambientali premiassero i comportamenti virtuosi che conducevano all'ottenimento della maggiore qualità.

Ad esempio, laddove era prescritto nei CAM che "L'aggiudicatario si impegna ad aumentare costantemente anno per anno la percentuale di raccolta differenziata e la percentuale di materiale conforme", avevamo richiesto la puntualizzazione per cui non è la quantità che occorre aumentare, ovvero porre l'accento, sulla qualità, per evitare che l'aliquota di materiale destinato a recupero come materia (digestione aerobica, con

conseguente ottenimento di compost) permetta di ridurre la quantità del materiale scartato, che va, ovviamente, ad incidere sul costo complessivo dell'operazione.

3.2. Si ritiene necessario ridurre quanto più possibile i costi economici e ambientali del trasporto dell'organico raccolto localmente, e aumentare il coinvolgimento della popolazione nella raccolta dell'organico

Sempre in merito all'art. 182-ter, laddove si reca:

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.

Si propone di aggiungere dopo "pianificazione urbanistica":

“, e l'impiego in loco del compost prodotto sia da autocompostaggio, compostaggio locale e di comunità, sia da impianti industriali.”

Motivazione

La proposta intende ridurre quanto più possibile i costi economici e ambientali del trasporto dell'organico raccolto localmente, e aumentare il coinvolgimento della popolazione nella raccolta dell'organico.

3.3. Osservazioni sul comma 6 dell'art. 182-ter

3.3.1. Lettera a)

Ricordato che l'attuale formulazione dell'art. 182-ter, c.6, lettera a), reca:

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;

E che l'attuale proposta di riforma reca:

~~“siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri i~~ manufatti diversi dagli imballaggi **se in materiale plastico, ovvero agli standard europei applicabili per gli altri materiali, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione**

Sarebbe opportuno che la prescrizione venga modificata come segue:

“siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e **biodigestione anaerobica**, o allo standard europeo EN14995 per **i** manufatti diversi dagli imballaggi **e biodigestione anaerobica**

In particolare, si propone di sostituire il termine “biodegradazione” con “biodigestione anaerobica”, poiché il termine biodegradazione sembra un refuso in quanto non esistono impianti di biodegradazione tecnicamente e correntemente così denominati. È un dato di fatto invece che ben oltre la metà dell'organico raccolto in Italia sia primariamente processato in impianti di biodigestione anaerobica per produrre biogas.

3.3.1. Lettera b)

Ricordato che l'attuale formulazione dell'art. 182-ter, c.6, alla lettera b) reca:

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

[..]

c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

Si ritiene ragionevole sostituire la lettera c) come segue:

“c) entro il 31 dicembre 2023 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi”

Anziché:

“6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

[..]

c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.”

Perché tale emendamento consentirebbe di riportare la tracciabilità esclusivamente nell'ambito del circuito naturale di destinazione dei materiali biodegradabili e compostabili, ossia quello del riciclo organico e di conformarsi al diritto europeo e alla legge di delegazione.

Allo stesso è opportuno sottolineare come il settore del recupero della componente organica del rifiuto da superfici pubblici necessiti di misure tali da ridurre la possibilità che le frazioni estranee possano essere confuse con il materiale, da recuperare successivamente e sulla base del quale tali aziende, da noi rappresentate) realizzino la loro produzione manifatturiera.

In tal senso potrebbe essere opportuno dopo la lettera a) del c. 6, dell'art. 182-ter, l'inserimento del seguente comma:

“a bis): il loro inserimento non crei diseconomie gestionali, economiche e ambientali nei processi di recupero dell'organico, in conformità al DM 23 giugno 2022.

Con ciò si potrebbe ipotizzare che anche i rifiuti, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, ivi compresi quelli di matrice organica, rispetto ai rifiuti organici che sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, siano tecnicamente compatibili con i processi di trattamento e recupero dell'organico.